



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 08/05/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico

in data 08/05/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 399/2025 depositato il 08/07/2025

proposto da

[Redacted]

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Potenza

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002321937000 REGISTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2026 depositato il 18/05/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: nessuno è comparso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente Sig. [REDACTED], con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 9/06/2025 e depositato in data 8/07/2025, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.092202590023 21937000, notificato in data 14/04/2025, per imposta di registro ipotecaria e catastale per l'importo di euro [REDACTED] oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2007, e la sottesa cartella esattoriale n.0922012000849637000 asseritamente notificata in data 10/01/2013, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, l'omessa notifica della cartella sottesa, l'inefficacia del ruolo per mancata prova di regolare sottoscrizione da parte dell'Ufficio, il difetto di motivazione anche con riguardo alle modalità di calcolo degli interessi, l'intervenuta prescrizione decennale e, in via graduata, quinquennale degli interessi e sanzioni. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di dichiarare la nullità dell'atto opposto con vittoria di spese e compensi di giudizio in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva in data 27/04/2026 l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva che non era obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale, l'inammissibilità per tardività a seguito della regolare notifica della cartella sottesa e dei successivi atti interruttivi, la non intervenuta prescrizione decennale. Chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto e di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare il Giudice rileva che l'Ufficio si è costituito in giudizio in data 27/04/2026 e, precisamente, 11 giorni prima dell'8/5/2026 giorno dell'udienza: in questo caso il resistente non può più depositare documenti, in quanto il termine perentorio dell'articolo 32 del D.Lgs. 546/1992 fissa a 20 giorni liberi prima dell'udienza il limite massimo per la produzione di prove e documenti.

In tema di processo tributario, il termine di venti giorni liberi antecedenti l'udienza, previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il deposito di documenti, deve qualificarsi come perentorio, ancorché la norma non ne preveda espressamente tale natura, in quanto funzionale a garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio tra le parti e l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. L'inosservanza del predetto termine determina la decadenza dal potere di produzione documentale, con conseguente inutilizzabilità dei documenti tardivamente depositati.

L'inutilizzabilità dei documenti presentati dal resistente rendono fondate le eccezioni di mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato e alla conseguente intervenuta prescrizione atteso che, trattandosi di credito erariale quale l'imposta di registro ipotecaria e catastale dell'anno 2007, il termine prescrizione è decennale, come affermato dall'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, ord. n. 16611/2020), per cui il credito erariale è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 n. 4 cod. civ. bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno dopo anno, da una nuova ed autonoma valutazione del presupposto d'imposta.

Pertanto, il Giudice, tralasciando gli altri motivi di doglianza il cui esame appare superfluo, accoglie il ricorso e condanna il resistente alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice accoglie il ricorso e condanna il resistente alle spese di giudizio per l'importo di euro [REDACTED] oltre oneri ed accessori di legge e rimborso CUT versato, da liquidare al procuratore antistatario.

